Senato della Repubblica

**XVI LEGISLATURA**

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2010
**113ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*
BOLDI

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2322)** ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010***
**(*Doc.* LXXXVII, n. 3)** ***Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009***
(Esame del Doc. LXXXVII n. 3 e rinvio. Rinvio dell'esame del disegno di legge n. 2322)

La PRESIDENTE propone di iniziare l'esame del documento LXXXVII, n. 3, rinviando, invece, la trattazione del disegno di legge comunitaria 2010, in attesa che le Commissioni consultate facciano pervenire le loro relazioni.

Conviene la Commissione.

Il senatore DE ECCHER (*PdL*) , relatore sul documento in titolo, evidenzia che la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa al 2009, è stata presentata dal Governo il 5 agosto scorso e arriva all'esame del Parlamento con quasi un anno di ritardo, con ciò, evidentemente, vanificandone in parte l'incisività quale strumento ad un tempo conoscitivo e programmatico. Per questo motivo, ribadisce la necessità e l'urgenza di provvedere alle opportune modifiche del Regolamento del Senato, al fine di esperire un esame disgiunto tra la Relazione stessa e il disegno di legge comunitaria annuale.

Osserva, quindi, come la Relazione per il 2009 non poteva non essere fortemente caratterizzata da due principali eventi di portata europea e mondiale: la riforma dei Trattati istitutivi dell'Unione europea e la grave crisi economico-finanziaria. Come è noto, il primo dicembre 2009 è entrato in vigore il Trattato di Lisbona che ha sostanzialmente mutato l'organizzazione dell'Unione, innovandola profondamente nella struttura, nelle competenze e nella formulazione degli obiettivi. Al contempo, il quadro mondiale in cui l'Europa è inserita è rimasto complesso e fluido, tanto da far necessariamente riflettere le Istituzioni non solo sugli aspetti interni ma anche sul ruolo dell'Unione nella sulla scena mondiale, con risvolti anche nel campo degli affari esteri e della politica di sicurezza.

La Relazione, prosegue il relatore, è strutturata in tre parti: la prima verte sul processo di integrazione europea e gli orientamenti generali delle politiche dell'Unione, ed esamina le questioni istituzionali, la risposta alla crisi mondiale ed i problemi climatici ed energetici; la seconda verte sulla partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e recepimento del diritto dell'Unione nell'ordinamento interno, analizzando i profili generali (fase ascendente e discendente), la partecipazione al processo normativo nelle singole politiche e la dimensione esterna del processo di integrazione europea; la terza parte infine focalizza le politiche di coesione economica e sociale ed i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia, con particolare riguardo all'attuazione delle politiche di coesione e all'andamento dei flussi finanziari dall'Unione all'Italia nel 2009.

Passando ad esaminare gli sviluppi del processo di integrazione europea, la "questione istituzionale" è stata al centro dell'anno 2009, imperniato, come già accennato, sul processo di ratifica del

Trattato di Lisbona. L'ultima ratifica, quella della Repubblica ceca (novembre 2009), ha permesso l'entrata in vigore del Trattato il primo dicembre. L'Italia ha seguito da vicino questi importanti passaggi partecipando alle varie consultazioni che si sono tenute.

Al riguardo, molte, secondo il relatore, le novità introdotte: sono aumentate le competenze dei parlamenti nazionali, il Consiglio europeo e la Banca Centrale Europea (BCE) sono stati espressamente inseriti nel novero delle istituzioni, è stato creato l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (che accorpa le due precedenti figure del Commissario per le relazioni estere e dell'Alto rappresentante PESC) che contemporaneamente è anche vicepresidente della Commissione europea, si è rafforzato il ruolo del Parlamento europeo anche attraverso l'estensione delle procedure di codecisione, è stato riformato il Consiglio e sono aumentati gli ambiti decisi a maggioranza qualificata.

Nell'ambito delle politiche, inoltre, vi sono innovazioni nel campo della PESC (Politica estera e di sicurezza comune) e nell'ambito della politica economica e monetaria, è stata creata una competenza in materia di protezione civile e prevenzione dei rischi, sono state rafforzate le competenze in settori come la proprietà intellettuale, l'energia, lo spazio, il turismo, lo sport, la cooperazione amministrativa. Particolare attenzione è stata riservata al neoistituito Servizio europeo per l'azione esterna, che sarà sottoposto all'Alto rappresentante, nonchè all'allargamento dell'Unione, tema che il Governo ha sempre seguito con attenzione: in questa ottica l'Italia sostiene apertamente l'adesione dell'Islanda, mentre le trattative dell'Unione europea con la Croazia (già membro NATO dal 2009) sono ormai in dirittura d'arrivo e quelle con la Turchia sono ancora aperte.

Avuto riguardo alla crisi finanziaria esplosa verso la fine del 2008 negli Stati Uniti che ha rapidamente investito il mercato finanziario globale e l'economia reale, generando una recessione che, altrettanto rapidamente, si è diffusa a livello mondiale, la risposta dell'Unione europea contro la recessione economica, dopo aver affrontato l'emergenza finanziaria generale ed in particolare quella greca, si è concentrata in una serie di interventi riguardanti alcuni settori specifici e con nuove regole per gli aiuti di Stato.

La Relazione nota che molto del lavoro è stato svolto in seno al Consiglio Ecofin ed ha riguardato, principalmente, il coordinamento delle problematiche della crisi, mediante l'avvio di procedure per disavanzi eccessivi per 21 Paesi su 27. L'Italia, in particolare, ha ricevuto delle raccomandazioni inerenti il rientro del rapporto deficit/Pil al di sotto del 3 per cento entro il 2012, riscuotendo nel contempo apprezzamento per la validità della riforma pensionistica. Il Consiglio ha poi approvato un orientamento generale volto a creare tre autorità, le *European Supervisory Authorities* destinate a vigilare sui servizi finanziari dell'Unione europea. Per il 2010 l'Unione si è posta l'obiettivo di uscire dalla crisi e far riprendere lo sviluppo e l'occupazione.

Il relatore rileva, quindi, che il percorso fatto dall'Unione nel corso del 2009 in materia energetica non poteva trascurare gli obiettivi relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, all'efficienza energetica, allo sviluppo energetico sostenibile ed alla ripresa economica in questo settore. La partecipazione al vertice di Copenhagen sui cambiamenti climatici è stata una opportunità che ha visto l'Unione offrire come soluzione un "pacchetto" legislativo (di recente approvazione) inerente i cambiamenti climatici. La relazione sottolinea che questa azione, decisa per far assumere all'Unione la *leadership* della conferenza, non ha avuto purtroppo gli esiti sperati. Le linee-guida del Governo sono state coerenti con questa ambizione. Gli impegni futuri dell'Unione si concentreranno nel migliorare il mercato interno dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento strategico, la riduzione dei gas serra ed infine lo sviluppo della *green economy,* tema ricompreso anche nella Strategia europea per lo sviluppo nota come Europa 2020.

Nella parte della Relazione annuale che dà conto della fase ascendente di formazione della legislazione comunitaria, si sottolinea la centralità del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIACE), il quale ha dato impulso a tutta una serie di incontri interministeriali, diversificati a seconda delle materie trattate. In particolare, il 20 luglio 2009 si è svolta una riunione tra il sottosegretario Letta e i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, avente lo scopo di illustrare le ricadute sull'assetto istituzionale italiano derivanti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, per un adeguato coordinamento. Queste attività definite "a geometria variabile" ed il coinvolgimento del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio hanno permesso di affrontare sia le questioni politiche sia quelle tecniche, analizzando le principali tematiche strategiche nel primo caso e concentrando l'attenzione su una serie di *dossier* nel secondo. Su quest'ultimo tema la Relazione, osserva il relatore, evidenzia che le esigue risorse umane a disposizione hanno limitato l'attenzione ad una serie di *dossier,* comunque caratterizzati dalla loro trasversalità ed importanza strategica. Concretamente i *dossier* tematici più importanti fra quelli affrontati sono stati quelli riguardanti l'energia ed i cambiamenti climatici, la proprietà intellettuale, la direttiva antidiscriminazione, la tutela della biodiversità.

La Relazione mette, successivamente, in rilievo il buon dialogo instauratosi fra le Camere e le Istituzioni europee, in linea con le modifiche del Trattato di Lisbona: ciò ha comportato che nel corso del 2009 sono stati emanati 11 atti o risoluzioni della Camera e 13 del Senato, redatti anche grazie alle informative del Governo ed in coordinamento con il Dipartimento delle politiche comunitarie. Nel corso dell'anno sono state, inoltre, apprezzate le contribuzioni delle parti sociali e delle regioni al funzionamento del processo decisionale dell'Unione, nei relativi settori di competenza.

Per quanto riguarda la fase discendente, la Relazione evidenzia come il recepimento del diritto dell'Unione da parte italiana ha imposto al Governo una serie di azioni articolate sulle leggi comunitarie del 2008, del 2009 e del 2010.

Nel quadro di adeguamento del diritto interno a quello comunitario le azioni sono state prese su più piani. Riguardo alla valutazione europea del recepimento delle direttive concernenti il mercato interno (c.d. *Scoreboard)* la Relazione nota che l'Italia ha ridotto il suo deficit di recepimento delle direttive, passando dall'1,7 per cento all'1,4 per cento; a tal riguardo si evidenzia, però, come sia ancora lontano dal previsto 1 per cento fissato come obiettivo nel 2007.

Nel settore delle procedure di infrazione si è potenziato l'impegno per la riduzione dei casi aperti con la Commissione: a fine 2009 le 153 procedure pendenti segnano uno dei tassi più bassi del decennio, anche se, fa rimarcare la Relazione, si è ancora distanti dai risultati dei principali governi dell'Unione. In proposito, il Governo si è impegnato nella velocizzazione del processo di adeguamento al diritto europeo, mediante l'adozione di una serie di misure nel corso del 2010.

Il relatore pone in rilievo, quindi, che quasi un terzo della Relazione sia dedicata alla partecipazione al processo normativo nelle singole politiche europee, a cominciare da quelle legate al mercato interno ed alla concorrenza. Il documento prosegue con la trattazione delle attività nel settore della politica agricola e della pesca, della politica per i trasporti e le reti transeuropee, e delle politiche nei settori di ricerca e innovazione, energia, ambiente, fiscalità, lavoro, salute, istruzione, formazione, cultura, turismo e le politiche sociali. Vengono inoltre considerati i settori dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, gli affari interni e la cooperazione giudiziaria.

Il tema della politica estera e della sicurezza comune (PESC) è seguito con particolare attenzione per quanto riguarda il contesto balcanico, in cui le attività a livello europeo sono incentrate a incrementare la stabilizzazione dell'area. Non sono stati inoltre sottovalutati il Medio Oriente, le crisi africane, la situazione in Myanmar ed infine la cooperazione con le più significative organizzazioni internazionali e regionali (a partire dalla NATO).

Per quanto riguarda gli aspetti della Politica estera di scurezza e difesa (PESD) la Relazione sottolinea l'impegno italiano profuso in diverse missioni, che impegna il nostro strumento militare a livello di personale, mezzi e risorse. I risultati sono positivi, e si traducono in un pieno apprezzamento per le capacità civili e militari nazionali. Per quanto attiene all'azione del 2010, la Relazione prevede che l'Italia si impegnerà in un'attiva partecipazione in tutte le aree di dialogo fra l'Europa e gli altri *partners* internazionali. Vengono specificati gli interessi italiani ad incrementare il dialogo con l'Est (Russia, Turchia) il Sud (tramite la struttura "Unione per il Mediterraneo"), l'America latina, l'Asia e naturalmente con i *partner* transatlantici (Canada e Stati Uniti).

La Relazione conclude questa parte citando alcune iniziative adottate in merito alla politica commerciale: di particolare importanza è stato l'impegno in merito alla regolamentazione sull'etichettatura obbligatoria dell'origine per i prodotti importati da Paesi extraeuropei. Vi sono inoltre degli accenni ai risultati conseguiti dall'azione europea in merito a certi comparti produttivi (siderurgia, settore tessile, prodotti agro-alimentari) ed, infine, l'importante modifica al Regolamento (CE) n. 1334/2000 in merito all'esportazione di materiali e tecnologie "duali" (cioè con implicazioni sia civili che militari).

A fronte di un contesto macroeconomico e finanziario decisamente complesso a livello nazionale ed internazionale, nel 2009, la Relazione nota che durante questo anno l'impegno del Governo è stato rivolto al coordinamento, alla sorveglianza, al monitoraggio ed alla promozione delle azioni dirette alla piena attuazione della politica di coesione e sviluppo territoriale dell'Unione, così come prevista dall'articolo 174 del TFUE. In particolare il 2009 ha coinciso con la conclusione delle attività previste nella programmazione 2000-2006 e con l'attuazione dei programmi del ciclo 2007-2013. Per quanto riguarda la programmazione 2007-2013, nel 2009 è proseguita l'attuazione dei Programmi del relativo Quadro Strategico Nazionale, con un'attenzione particolare agli investimenti programmati nel settore delle infrastrutture e trasporti, dei servizi, dei rifiuti, della difesa del suolo e della promozione della ricerca. Le attività programmate per il 2010 sono indirizzate anche verso un'intensificazione del confronto sul futuro della politica di coesione europea e sulla revisione del bilancio comunitario, oltreché sull'avanzamento degli impegni presi.

Il relatore conclude la sua esposizione informando che la relazione riporta la situazione delle risorse finanziarie attribuite all'Italia dall'Unione, con aggiornamento al 30 settembre 2009: se ne evince che le somme accreditate dall'Unione all'Italia sono pari a circa 6.500 milioni di euro.

Nel ringraziare il relatore per l'esauriente esposizione, la PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame del documento in titolo.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Consiglio sull'estensione del campo di applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada del contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro (n. COM (2010) 376 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Il relatore sull'atto comunitario in argomento, senatore DIVINA (*LNP*) , ritiene necessario, prima di entrare nel merito della proposta, svolgere due premesse di ordine procedurale. La prima riguarda il fatto che l'atto in esame sia stato assegnato in sede primaria alla Commissione Politiche dell'Unione europea: si tratta di una circostanza apprezzabile e da considerare con favore in quanto testimonia la crescente rilevanza del ruolo che la 14a Commissione sta assumendo nel quadro dell'attività parlamentare del Senato in relazione all'Unione europea. Poichè gli altri atti comunitari assegnati in sede primaria alla Commissione sono i programmi annuali di lavoro dell'Unione europea, le relazioni della Commissione europea sul rispetto della sussidiarietà e proporzionalità e le relazioni della Commissione europea sui rapporti con i parlamenti nazionali, occorre prendere atto che l'assegnazione in esame costituisce effettivamente un'ulteriore fattispecie procedurale rispetto a quelle menzionate.

La seconda premessa del relatore riguarda la peculiarità del contenuto dell'atto in esame, il quale non reca una disciplina propria, ma si limita a richiamare quella dettata da un'altra proposta legislativa (la proposta di regolamento n. 377), anch'essa all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ma non deferita ai parlamenti nazionali ai fini dello scrutinio di sussidiarietà. Il dispositivo dell'atto in esame si limita, infatti, ad un articolo solo, che stabilisce che il regolamento sul trasporto transfrontaliero su strada del contante in euro, tra gli Stati membri dell'area dell'euro, si applica anche al territorio di uno Stato membro che è in procinto di adottare l'euro.

Appare, dunque, del tutto evidente, secondo il relatore, l'impossibilità di valutare la congruità della proposta di regolamento in esame senza analizzare anche la normativa stessa che è oggetto dell'estensione del campo di applicazione. Per questo motivo, ritiene alquanto discutibile la decisione della Commissione europea di trasmettere ai parlamenti nazionali, ai sensi del Protocollo sul controllo di sussidiarietà, solamente l'atto di estensione e non anche l'atto recante la normativa sostanziale da estendere.

Ricorda, peraltro, che tale aspetto è stato evidenziato, in via generale, dalla 14a Commissione del Senato anche nell'ambito dell'esame della Relazione annuale sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali per il 2009 (COM (2010) 291 def.). Su questo documento, infatti, la Commissione ha approvato una risoluzione nella quale si rileva, tra l'altro, che "*sulla base di un esame dell'attività legislativa posta in essere dalla Commissione europea, dal 1° febbraio al 31 maggio di quest'anno, risultano presentati 141 progetti legislativi, dei quali soltanto 20 trasmessi ai fini del controllo di sussidiarietà*", e che sarebbe opportuno un momento di riflessione, che consenta di uscire dall'attuale fase sperimentale e di arrivare a una soluzione "a regime" che sia il più possibile rispettosa della lettera e dello spirito del Trattato di Lisbona.

Passando a valutare nello specifico l'atto in questione, il relatore fa notare che la proposta di estendere, anche ai Paesi che si trovano in procinto di adottare l'euro, la normativa sul trasporto transfrontaliero del contante, nasce dall'esigenza – che tali Paesi hanno in passato dimostrato – di mobilitare ingenti quantitativi di contante in euro, nel periodo immediatamente precedente all'ufficiale adozione dell'euro. La Commissione europea afferma infatti che "in genere si verifica una maggior esigenza di trasporto transfrontaliero del contante in euro nel periodo che precede il passaggio all'euro".

L'estensione del campo di applicazione del regolamento è prevista, in via automatica, a partire dalla data in cui il Consiglio adotta la decisione di revoca della deroga alla partecipazione all'euro nei confronti di uno Stato membro.

Infatti, ai sensi dell'articolo 139 del TFUE, gli Stati membri che non soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro sono denominati "Stati membri con deroga". Ad essi non si applicano le norme del Trattato specifiche per i Paesi dell'area dell'euro, tra cui anche le "misure relative all'utilizzo dell'euro" di cui all'articolo 133, in cui rientra – appunto – la proposta di regolamento che disciplina il trasporto del contante in euro.

Pertanto, solo dopo che il Consiglio UE abbia eliminato la deroga all'adozione dell'euro, nei confronti di uno Stato membro, potrà essere applicata la normativa in questione sul trasporto del contante, sebbene tale Stato non abbia ancora ufficialmente adottato l'euro.

La proposta di regolamento in esame è diretta, dunque, a coprire il periodo temporale transitorio che intercorre tra la decisione del Consiglio di ammettere uno Stato membro nell'area dell'euro e l'effettiva e ufficiale adozione dell'euro da parte di tale Stato.

La disciplina sostanziale sul "trasporto transfrontaliero professionale su strada del contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro", a cui la proposta di regolamento in esame fa rinvio per estenderne il campo di applicazione agli Stati in procinto di adottare l'euro, è stabilita dalla proposta di regolamento COM(2010) 377.

L'obiettivo di tale disciplina è quello di rafforzare la concorrenza tra i servizi di trasporto transfronaliero dell'euro, al fine di agevolare le banche, il settore della grande distribuzione e altri soggetti che operano con il contante a titolo professionale (è escluso il trasporto tra Banche centrali), che devono potersi avvantaggiare dei servizi dell'impresa di trasporto di valuta in contante (CIT – *cash-in-transit*) che offre il miglior prezzo o il miglior servizio, anche se ubicata in un altro Stato membro. Ciò permetterà loro di trarre vantaggio dai circuiti di prelievo e consegna del contante più efficienti e dai servizi di contante offerti dalle più vicine succursali delle banche centrali nazionali (BCN) o dai depositi delle imprese di trasporto di contante. Inoltre, un gran numero di Stati membri dell'area dell'euro ha stipulato, o potrebbe voler stipulare degli accordi per la produzione di banconote e monete metalliche in altri Stati membri.

La proposta normativa nasce dal fatto che, secondo la Commissione europea, esistono delle disomogeneità fra le legislazioni nazionali, che rendono molto difficile per i soggetti che si occupano del trasporto di contante a livello professionale di trasferire il contante in euro fra gli Stati membri dell'area dell'euro, per cui il trasporto transfrontaliero su strada del contante in euro è attualmente molto limitato. Le differenze normative riguardano numerosi aspetti, quali il possesso e il porto d'armi da parte del personale addetto al trasporto di valuta, le modalità del trasporto autorizzato, la blindatura e l'equipaggiamento dei veicoli portavalori, il numero di addetti a bordo degli stessi ecc. Inoltre, gli attuali ostacoli normativi comportano una frammentazione del mercato unico in questo settore. Tali vincoli al trasporto professionale del contante in euro hanno un impatto sull'efficienza del ciclo del contante e, in ultima analisi, sul costo del contante per le imprese e i cittadini.

Secondo la regolamentazione proposta, il trasporto transfrontaliero deve avvenire di norma in orario diurno, dietro licenza quinquennale rilasciata dalle autorità competenti del proprio Stato membro di origine. Il regolamento prescrive requisiti di sicurezza relativi al veicolo e all'eventuale "sistema intelligente di neutralizzazione delle banconote (IBNS)", e relativi alla formazione del personale di sicurezza; prevede disposizioni di coordinamento tra le norme nazionali sul porto d'armi; fa salvi eventuali obblighi nazionali di coinvolgimento della polizia; dispone ai fini di una informazione reciproca tra gli Stati membri, coordinata dalla Commissione europea.

Il regolamento prevede inoltre regole specifiche per ciascun tipo di trasporto (con veicolo non blindato, semiblindato o blindato, eventualmente dotato del sistema IBNS), lasciando gli Stati membri liberi di scegliere almeno uno dei sistemi previsti, purché non discrimini tra società nazionali e società di altri Stati membri.

In deroga al regolamento, uno Stato membro può decidere di introdurre misure di sicurezza temporanee più restrittive di quelle previste dalle presenti disposizioni, da adottare in caso di emergenza qualora un problema urgente dovesse avere serie ripercussioni sulla sicurezza delle operazioni di trasporto del contante.

Infine, la retribuzione del personale che opera nel settore del trasporto transfrontaliero di valuta ai sensi del presente regolamento è assicurata in misura pari alla tariffa salariale minima pertinente, in vigore nello Stato membro ospitante. Se il trasporto è effettuato nel corso di una giornata in diversi Stati membri ospitanti, si applica la tariffa più alta fra quelle minime considerate.

Per quanto riguarda la scelta della base giuridica, prosegue il relatore, la Commissione europea ha optato per l'articolo 352 del TFUE (l'ex articolo 308 del Trattato CE) relativo ai cosiddetti "poteri impliciti" dell'Unione, ovvero quei poteri che, pur non essendo espressamente previsti dal Trattato, si intendono comunque attribuiti all'Unione, in quanto "*necessari per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati*".

A tale riguardo egli rileva che, per l'altra proposta di regolamento, la n. 377 recante la normativa sostanziale sul trasporto di contante nei Paesi dell'euro, la base giuridica è stata individuata nell'articolo 133 del TFUE, che consente di stabilire "*le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica*".

A suo modo di vedere, lo stesso articolo 133 poteva essere considerato come base giuridica anche della proposta di regolamento n. 376 in esame, piuttosto che ricorrere ai "poteri impliciti". Tuttavia, la Commissione europea ha evidentemente ritenuto di non ricorrere all'articolo 133, in ragione dell'articolo 139 del TFUE.

In particolare, l'articolo 139, paragrafo 2, lettera *f*), del TFUE esclude espressamente gli "Stati membri con deroga" (ovvero gli Stati membri che non soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro) dall'applicazione delle misure relative all'utilizzo dell'euro emanate ai sensi dell'articolo 133. Tuttavia la proposta di regolamento in esame prevede la sua applicazione solo dopo che il Consiglio UE abbia abrogato la deroga all'adozione dell'euro, e pertanto ciò consentirebbe l'applicazione dell'articolo 133.

Il secondo e più pregnante motivo che ha indotto la Commissione europea ad escludere l'applicabilità dell'articolo 133, ad avviso del relatore, è dato dall'ultimo periodo dello stesso articolo 139, paragrafo 2, secondo cui "*negli articoli di cui alle lettere da a) a j), per «Stati membri» si intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro*". In questo senso, sebbene l'articolo 133 non citi espressamente gli "Stati membri", disponendo solo nei confronti "dell'euro" in quanto tale, il suo riferimento alla procedura legislativa ordinaria – che nei casi relativi all'euro consente di votare in Consiglio ai soli Stati la cui moneta è l'euro – determina l'impossibilità di applicare, agli Stati non-euro, le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 133. Questo motivo ha, quindi, indotto la Commissione europea a scegliere come base giuridica l'articolo 352 sui poteri impliciti.

Per il relatore, la proposta di regolamento in esame appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, l'eliminazione delle disomogeneità tra le legislazioni nazionali che ostacolano di fatto il trasporto transfrontaliero del contante, può essere assicurata adeguatamente solo a livello dell'Unione.

Al riguardo egli rileva, inoltre, che l'articolo 352 del TFUE relativo ai poteri impliciti, che è stato individuato quale base giuridica della proposta in esame, contiene, al paragrafo 2, un richiamo espresso al controllo dei parlamenti nazionali sugli atti dell'Unione europea fondati su tale articolo. In particolare, dispone che è compito della Commissione europea, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, di richiamare l'attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate in base ai poteri impliciti di cui all'articolo 352.

Conclude segnalando che la proposta appare, inoltre, conforme anche al principio di proporzionalità, in quanto si limita ad estendere la normativa relativa al trasporto transfrontaliero professionale su strada del contante in euro pure agli Stati non ancora membri dell'area dell'euro, ma che sono in procinto di diventarlo in forza della decisione del Consiglio di abrogare la loro deroga alla partecipazione all'euro.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice MARINARO (*PD*) , nel dichiarare l'assenso della propria parte politica ai contenuti della relazione testé svolta, tiene, comunque, a precisare come non possa essere ritenuto condivisibile il giudizio di apprezzamento, espresso dal relatore, della circostanza per cui il mentovato atto comunitario sia stato assegnato in sede primaria alla 14ª Commissione, tenuto conto, ad esempio, delle consistenti implicazioni connesse al profilo del trasporto del contante euro, che avrebbero potuto indurre ad optare per un differente deferimento dell'atto stesso.

Replica a tale rilievo la PRESIDENTE , la quale fa notare come, al riguardo, ci si è limitati a prendere atto con soddisfazione di una decisione - l'assegnazione del provvedimento, appunto - che è pervenuta, come avviene di solito, direttamente dalla Presidenza del Senato.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

*Omissis*

*La seduta termina alle ore* 14,10.